DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CNIPA), DI APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SUI MUTUI E DI AGEVOLAZIONI PER IMPRESE DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI

Art. 3

Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994

I termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, sono differiti al 31 dicembre 2004.

Versione in vigore dal 20 ottobre 2004, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
Estremi	Decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-personale-del-centro-nazionale-per/art-3-termini-per-imprese-danneggiate-dagli-eventi-alluvionali-del-1994

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it